



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
Vice Presidente	Franco Manzato
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

## Deliberazione della Giunta

n. 2217 del 8 agosto 2008

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439; allegato F – “Linee guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA”. Aggiornamento delle istruzioni per gli operatori.

Il Vice Presidente e Assessore alle Politiche dell’Agricoltura e del Turismo, Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Con l’approvazione della DGR 7 agosto 2007, n. 2439, e dei relativi allegati, è stata data applicazione – per la Regione del Veneto – al decreto ministeriale 7 aprile 2006, concernente i criteri e le norme tecniche per la definizione della disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali.

Di conseguenza, le aziende zootecniche che praticano l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento hanno potuto dare avvio alle procedure amministrative connesse a tale attività, che prevedono, in primo luogo, la preventiva presentazione della Comunicazione e del Piano di Utilizzazione Agronomica alle Province nel cui territorio avviene lo spandimento degli effluenti zootecnici.

In particolare, l’allegato F alla DGR n. 2439/2007 ha fissato i contenuti e la modulistica delle Comunicazioni e dei PUA, fornendo contestualmente le necessarie istruzioni per la loro compilazione.

Nel contempo, la Regione del Veneto ha sviluppato un programma applicativo software che permette la compilazione e la presentazione della documentazione amministrativa sopra richiamata avvalendosi delle informazioni già presenti nelle banche dati dell’Anagrafe del settore primario, dei fascicoli aziendali, di AVEPA e di AGEA.

L’adozione di un programma software per l’elaborazione delle Comunicazioni per lo spandimento degli effluenti zootecnici e dei PUA ha consentito di rendere più agevole lo svolgimento di diverse fasi del procedimento, a cominciare dalle semplici elaborazioni “aritmetiche” delle informazioni, poiché gli algoritmi di calcolo sono già presenti nella struttura stessa del software.

Mano a mano che la stesura delle Comunicazioni e dei PUA veniva implementata dagli operatori tecnici o dagli agricoltori stessi, si sono manifestate sia l’esigenza di fornire alcune necessarie precisazioni riguardo all’interpretazione dei criteri definiti per la compilazione della documentazione, sia la necessità di predisporre alcune procedure “speciali” che, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 e dalla disciplina regionale di recepimento, consentissero di superare alcune “rigidità” connesse all’applicazione delle norme relativamente ad alcune situazioni “particolari”, quale è il caso, ad esempio, delle aziende zootecniche che praticano l’alpeggio od il pascolo per determinati periodi dell’anno.

Con il presente provvedimento, pertanto, si approvano con un opportuno grado di dettaglio le istruzioni per la compilazione della Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento e dei PUA, e contestualmente si approva l’aggiornamento della modulistica – prevista dalla precedente DGR n. 2439/2007, allegato F – per gli aspetti relativi alla gestione dei suddetti “casi particolari”.

La modulistica così adeguata, infine, permette di includere nella modulistica anche il Quadro N – “Dichiarazioni ed impegni”, approvato in una fase successiva con la DGR 20 novembre 2007, n. 3659.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37;

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 1999 – “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006 – “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

VISTA la nota della Commissione delle Comunità Europee del 10 aprile 2006, prot. n. SG-Greffe (2006)D/201699 – “Costituzione in mora – Infrazione n. 2006/2013”;

VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 – “Revisione della normativa in materia di fertilizzanti”;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 338 – “Fissazione del termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del DM 7 aprile 2006”;

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, “DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

VISTA la DGR 20 novembre 2007, n. 3659, “Applicazione regionale della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle Comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti”, e, in particolare, l'allegato A “Quadro N – Dichiarazioni ed impegni” alla DGR medesima;

VISTA la DGR 4 marzo 2008, n. 430 – “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali”, in particolare al punto 2 del dispositivo;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 13 febbraio 2008, n. 33, “Decreto ministeriale 7 aprile 2006, articolo 20 – Trasporto. Approvazione modello di Documento di trasporto”;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 31 marzo 2008, n. 104, “Decreto ministeriale 7 aprile 2006, allegato I, tabella 3. Recepimento regionale con DGR 7 agosto 2006, n. 2495, e successiva DGR 7 agosto 2007, n. 2439, n. 2439: chiarimenti sull'efficienza dei processi di trattamento degli effluenti”;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 21 aprile 2008, n. 134, “Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). “Piccoli allevamento di tipo familiare”; articolo 24, comma 3, “Caratteristiche dello stoccaggio”. DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori”;

VISTA la DGR 6 maggio 2008, n. 893, “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Cessione a titolo oneroso degli effluenti di allevamento non palabili: procedure specifiche”;

VISTA la DGR 6 maggio 2008, n. 894, “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto”;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n. 262 dell’8 luglio 2008;

RAVVISATA la necessità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

#### DELIBERA

1. di approvare l’**allegato A** al presente provvedimento, “Modifica dell’allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439: ‘Linee guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA’”;
2. di disporre affinché gli Uffici competenti recepiscano le modifiche adottate con l’allegato A di cui al punto precedente ed adeguino di conseguenza le procedure per la gestione informatica delle Comunicazioni di spandimento degli effluenti zootecnici e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA);
3. di dare atto che le disposizioni procedurali approvate con il presente provvedimento – contenute nell’allegato A di cui al punto 1 – integrano quanto già stabilito con la DGR 18 dicembre 2007, n. 4086, relativamente alle disposizioni regionali urgenti per l’applicazione della Condizionalità in agricoltura – Atto A4, per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
4. di dare opportuna e tempestiva informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan